

**Studio legale**  
**Avv. Ileana Capurro**  
**Via F. Lomonaco, 3, 80121 Napoli**  
**Tel. 081.19313603– Fax 081.19318597**  
**Cell. 338.3664772**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE CIVILE**

**Ricorso per l'ammissione al**

**Piano del Consumatore ex L. 3/2012**

Per i sigg.ri **Gigante Floriana**, nata a Napoli il 16/10/1976 (CF. GGNFRN76R56F839K) e ivi res.te alla Via P.tta Guantai a Nazareth, 3, e **Caporaso Piero**, nato a Napoli il 6/2/1976 (CF. CPRPRI76B06F839P), res.te in Fonte Nuova (NA) alla Via Appennini, 22, entrambi elett.te dom.ti in Napoli alla Via F. Lomonaco, 3, presso lo studio dell'Avv. Ileana Capurro (CF. CPRLNI72L70F839Q) che li rapp.ta e difende in virtù di procura a margine dell'originale del presente atto. Si dichiara, ai sensi della legge 80/2005, di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al seguente fax 081.19318597 e/o all'indirizzo di PEC [avvileanacapurro@postecert.it](mailto:avvileanacapurro@postecert.it) -

***Premesso che:***

- 1)I coniugi istanti, per esigenze di lavoro dal marzo 2007, hanno trasferito la loro residenza da Napoli a Roma. Nel marzo 2008 i Sigg.ri Gigante Caporaso hanno acquistato un immobile ove hanno stabilito la loro residenza familiare, sito in Fontenuova (RM) alla via degli Appennini, 20 - Dati catastali Foglio 41, Part. 725, sub 4, piano 1, cat. A/3, classe uno, vani 2,5, rendita catastale euro 284,05 (all. n. 1);
- 2)Per l'acquisto dell'immobile, gli istanti hanno contratto un mutuo ipotecario con la società Unicredit intestato ad entrambi. In dettaglio per atto per Notaio Dott. Elio Casalino Rep. 35351 – Racc. 15071, del 8/4/2008, gli istanti hanno ottenuto dalla soc. Unicredit l'erogazione di un mutuo per l'importo di € 150.000,00.

Il contratto di mutuo prevede l'applicazione di un tasso di interesse fisso pari a 6,35%, ISC al 6,93% per la durata di 30 anni mediante il pagamento di una rata mensile pari ad € 933,35 (all. n. 2);

3) come innanzi accennato, i coniugi qui comparenti, con il figlio (Fulvio nato il 2.12.2008) si sono stabiliti a Roma per esigenze di lavoro.

In particolare il sig. Caporaso, dipendente del Ministero della Difesa-Esercito Italiano, con qualifica di Caporal Maggiore – Capo scelto, a far tempo dal 2005 è stato assegnato presso la base di Cecchignola, Città militare, VIII Reggimento, percependo un reddito mensile di € 1.300,00 circa (all. n. 3).

La sig.ra Gigante, nel 2008, era dipendente in qualità di lavoratrice subordinata a tempo indeterminato della soc. [REDACTED] con mansioni di impiegata ed un reddito mensile di € 1.100,00 circa (all. 4);

4) per raggiungere il luogo di lavoro, distante circa 30 km, nel luglio 2008, il sig. Caporaso ha acquistato un motoveicolo pagato a mezzo finanziamento con la soc. Agos di € 6.300,00 (totale da rimborsare € 7.380,00, all. n. 5), da restituire in 60 rate mensili da € 123,00 dal 20/7/2008 al 20/6/2013. Il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente con la vendita dello scooter.

Al finanziamento Agos era collegata altresì una carta revolving per il cui utilizzo il signor Caporaso ha contratto, fino al giugno 2016, un debito convertito in nr 84 cambiali, ciascuna di € 88,70 (all. n. 6);

5) nel 2009, la sig.ra Gigante è stata trasferita dal datore di lavoro presso la filiale di Napoli e la famiglia ha stabilito nuovamente la residenza a Napoli (all. n. 7).

I coniugi hanno preso in affitto un appartamento dapprima in Marano (NA) e dal 2015 in Napoli per un canone di locazione prima di € 500,00 e poi di ad € 450,00 mensili (all. n. 8-9). Avendo lasciato l'immobile sito in Fontenuova (RM), i sigg.ri Gigante Caporaso hanno locato

l'appartamento su cui insiste il mutuo ipotecario, percependo un canone mensile di € 450,00 (all. n. 10).

Il sig. Caporaso invece, ha continuato a lavorare a Roma, dovendo sostenere le spese giornaliere di trasferimento da Napoli a Roma e ritorno per un importo mensile di circa € 400,00 e le spese di alloggio in caserma pari ad € 300,00;

6) la sig.ra Gigante poi, è stata collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 1/4/2011 al 30/9/2011 (all. n. 11).

In data 30/9/2011, purtroppo, la sig.ra Gigante è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, a causa della soppressione del posto da ella ricoperto (all. n. 11);

7) dopo la perdita del posto di lavoro, la famiglia del sig. Caporaso ha dovuto affrontare un periodo di gravi difficoltà di liquidità economica, tenuto conto che tutte le spese della famiglia dovevano essere sostenute esclusivamente con il reddito mensile del marito pari, come chiarito, ad € 1.300,00 laddove solo la rata del mutuo è pari ad € 933,00;

8) a ciò si aggiunga che a far tempo dall'anno 2006 circa, la sig.ra Gigante soffre di alcuni problemi di salute tra cui [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] per i quali deve essere sottoposta a continui controlli ed esami medici nonché ad acquistare numerose medicine (all. n. 12);

9) per il sostentamento della famiglia, il sig. Caporaso quindi, è stato costretto ad accedere a due contratti di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio.

Più precisamente nel 2013, la famiglia che all'epoca abitava in Marano (NA), ebbe la necessità di acquistare un autoveicolo (all. 22) per gli spostamenti del nucleo familiare e per gli accompagnamenti del piccolo [REDACTED]

Per l'acquisto dell'autoveicolo Matiz è stato stipulato con la soc. IBL Banca, in data 9.12.013, un contratto di finanziamento n. 565959 per un importo erogato di € 15.600,00 – TAN 7,05% TAEG 10,82% - da restituire in nr. 120 rate mensili di importo € 130,00 (all. n. 13).

Nel 2015 poi, i coniugi si spostarono da Marano nell'attuale abitazione sita in Napoli; per il trasloco e la sistemazione dell'appartamento dovettero sostenere diverse spese e stante la carenza di liquidità dovettero fare ricorso ad un ulteriore finanziamento.

Ed in data 4.9.2015 è stato erogato dalla soc. Credem un finanziamento per un importo totale di € 18.256,21 – TAN 4,879% TAEG 5,86% - per nr. 120 rate da € 200,00 (all. n. 14);

10)Dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta, come chiarito nel settembre 2011, a distanza di ben 4 anni, la sig.ra Gigante finalmente nell'ottobre 2015 è stata assunta dalla soc. [REDACTED], con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, con mansioni di impiegata amministrativa per una retribuzione mensile pari ad € 750,00 circa (all. n. 15);

11)Tutto ciò premesso, in sintesi, i coniugi istanti, potendo confidare su due redditi mensili, nel 2008, hanno contratto un mutuo per l'acquisto della casa familiare.

In seguito al trasferimento a Napoli, alle spese di trasferta e soggiorno del sig. Caporaso, la inattesa perdita del posto di lavoro della sig.ra Gigante, i sigg.ri Gigante Caporaso con un reddito mensile di € 1.300,00 non sono più stati in grado di far fronte alle spese necessarie alla famiglia e al pagamento della rata di mutuo pari ad € 933,00, con soli € 300,00 per sopravvivere.

E così i coniugi hanno contratto due finanziamenti per poter adempiere al pagamento mensile del mutuo e garantirsi la proprietà dell'immobile nonché per fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie della famiglia;

12) Giova precisare che reiteratamente i sigg.ri Gigante Caporaso hanno chiesto una rinegoziazione del mutuo ipotecario alla soc. Unicredit, tenendo conto della significativa riduzione dei tassi medi dei mutui rispetto a quello previsto nel contratto del 2008, al fine di ottenere una riduzione della rata mensile.

Tali istanze, anche a mezzo la Federconsumatori, sono rimaste prive di riscontro (all. n. 16).

Tenuto conto delle sopradette peggiorate condizioni, gli istanti non sono riusciti tempestivamente a corrispondere le rate di settembre e ottobre 2018 e hanno aderito al "piano Arca", concesso dalla soc. Unicredit.

In dettaglio la soc. Unicredit ha sospeso temporaneamente il pagamento di nr. 6 rate con scadenza dal 6.11.2018 al 20.4.2019, ed in tale periodo i sigg.ri Gigante Caporaso hanno l'obbligo di restituire l'importo delle rate scadute e non pagate di settembre e ottobre 2018 (all. n. 17);

13) Come innanzi chiarito, il nucleo familiare degli istanti è composto dalla moglie, dal marito e dal figlio di anni 10 anni.

Le spese mensili medie della famiglia ammontano a circa € 850,00/900,00 al mese di cui € 150,00 per trasferimento (aliscafo-metropolitana) casa-lavoro del sig. Caporaso, € 130,00 dopo scuola bambino, € 40,00 pulmino scuola, € 23,00 refezione scolastica, € 40,00 fornitura energia elettrica, € 50,00 fornitura gas, € 40,00 polizza assicurativa auto, € 50,00 gasolio auto, € 20,00 tassa rifiuti, € 35,00 tasse Tari-Imu casa di Fontenuova (RM), € 40,00 medicine e visite mediche e odontoiatriche, € 200,00 vitto, € 100,00 pulizia personale e della casa, come da documentazione che si versa in atti (all. n. 18);

14) In sintesi gli istanti hanno complessivamente un reddito mensile di circa € 2.000,00 e devono sostenere una spesa mensile a titolo di mutuo e finanziamenti pari ad € 1.355,00, e di conseguenza non riescono più a fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie della famiglia.

E' evidente che la situazione economica della famiglia Caporaso è diventata a dir poco insostenibile tenuto conto che un nucleo familiare con un figlio di 10 anni, è costretta a sopravvivere con meno di € 600,00 al mese, con la necessità ormai settimanale di ricorrere al sostegno economico delle famiglie di origine per far fronte alle esigenze mediche, scolastiche, lavorative e di vitto dei membri della famiglia; sul punto giova evidenziare che secondo i parametri Istat (all. n. 24), per una famiglia di 3 persone, che vive nel mezzogiorno, la soglia di povertà è pari ad € 1.087,63 e nel caso di specie i coniugi Ferrara devono sopravvivere con € 600,00 al mese.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso, ulteriormente si osserva quanto segue:

#### **Diligenza**

E' opportuno sin da ora evidenziare che i sigg.ri Caporaso Gigante ebbero, nel 2008, la possibilità di ricorrere al mutuo fondiario con la sostenibilità di una rata mensile di € 933,00, potendo fare affidamento su di un reddito complessivo di circa € 2.500,00, determinato in virtù di contratti a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga la comprovata diligenza dei debitori nel far fronte ai propri obblighi, considerato che anche nei periodi in cui la sig.ra Gigante era senza lavoro, i coniugi sono sempre stati regolari nei pagamenti mensili.

Analoghe considerazioni valgono anche per i prestiti personali contratti nel 2013 e nel 2015, tenuto conto della necessità di acquistare un autoveicolo per gli spostamenti della famiglia e le esigenze del bambino, nonché per il trasloco e le spese mediche mensili nonché dell'impossibilità di reperire altrove la liquidità necessaria per tali spese;

#### **Incapacità sopravvenuta**

L'attuale incapacità dei coniugi Caporaso di fronteggiare un costo mensile a titolo di mutuo e finanziamenti pari ad € 1.365,00, è la diretta conseguenza della modifica della loro capacità reddituale, agli stessi non imputabile. In particolare, in premessa è stato evidenziato che i coniugi hanno subito diversi trasferimenti lavorativi e poi la sig.ra Gigante è stata licenziata per motivi oggettivi, con la fatica e la difficoltà di trovare una nuova occupazione.

I ricorrenti attualmente sono regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con un reddito significativamente più basso, percependo il marito € 1.300,00 e la moglie € 700,00 in virtù di rapporto part-time.

Si rileva altresì che:

- a) i Sigg.ri Caporaso Gigante non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del RD 16/3/1942 nr 267 e ss. mm.;
- b) l'indebitamento si è reso necessario per l'acquisto di un immobile da destinare a casa coniugale;
- c) i ricorrenti hanno stipulato il mutuo ipotecario nel 2008, ovvero in un periodo in cui il loro reddito era di importo tale da far presumere che potesse essere puntualmente onorato;
- d) i finanziamenti successivi del 2008, 2013 e 2015 si sono resi necessari per mancanza di liquidità e per poter acquistare beni necessari alla famiglia;
- e) i ricorrenti sono sempre stati diligenti nell'adempiere alle proprie obbligazioni e non hanno mai subito protesti né esecuzioni individuali e, anche a costo di sofferti sacrifici, stanno onorando mese dopo mese il pagamento di tutti i finanziamenti in corso;
- g) i ricorrenti non hanno mai fatto ricorso al procedimento ex L 3/2012 e nè tantomeno hanno subito la revoca e/o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex artt. 14 -14bis L 3/2012;

infine hanno fornito integralmente tutta la documentazione per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

### **Convenienza**

La proposta del piano del consumatore formulata dai coniugi istanti, si appalesa altresì conveniente in quanto risulta assicurato un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle dei debitori, in conformità alla ratio della legge c.d. “salva suicidi”.

Il piano risulta conveniente anche rispetto ad una ipotesi liquidatoria in considerazione dei costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene ai tempi processuali non brevi, oltre all’incognita relativa all’effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all’esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (Trib. Napoli 21.10.2015).

Vi è da aggiungere che nella fattispecie in esame, a causa della grave crisi del mercato immobiliare, l’immobile dei proprietà degli istanti è di scarso valore commerciale.

In particolare, per il Comune di Fonte Nuova/Mantova (RM) il valore medio di mercato per abitazioni civili in stato di manutenzione normale è pari a € 1.375/mq (Scheda OMI in all. 25).

L’immobile di proprietà dei coniugi Caporaso è di circa 60 mq per una quotazione di vendita di circa € 75/80.000,00, valore che deve essere ulteriormente ridotto in considerazione del fatto che l’appartamento è attualmente locato;

### **Omessa valutazione del merito creditizio**

Giova brevemente evidenziare che la fattispecie per cui è causa attiene alla tematica del prestito responsabile come introdotto dall’art. 8 della direttiva comunitaria 2008/48/CE sul credito ai consumatori e declinato nel nostro ordinamento, in attuazione della stessa, dall’art. 124bis del TUB. In particolare il comma 1 di tale articolo prevede che: “Prima della

conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”; il comma 5 dell’art. 124 Tub inoltre, prevede che: “Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

In altri termini l’obbligo che incombe sulla banca di valutare il merito creditizio del consumatore deve essere pertanto riguardato in un’ottica non soltanto prudenziale ma anche di tutela di colui che ha formulato la richiesta di finanziamento, trattandosi di una valutazione che è anche funzionale alla concessione di un credito non eccessivo rispetto alle capacità finanziarie del cliente.

Di conseguenza, l’informazione del cliente nella fase delle trattative che precedono la stipulazione di un finanziamento non può essere più considerata come una sorta di consiglio amichevole ma costituisce la prestazione di un vero e proprio servizio di consulenza professionale e in ogni caso l’adempimento di uno specifico dovere di protezione nei confronti dell’altra parte contraente. Non vi è quindi dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente ad essere risarcito del danno arrecatogli (Collegio ABF Roma 153/2013 – Milano 2464/2013).

Nel caso di specie, i finanziatori dei coniugi Gigante Caporaso hanno omesso per tabulas di valutare il merito creditizio nonché di fornire i chiarimenti adeguati rispetto ai contratti sottoscritti, in violazione dell’art. 124 Tub, per cui si formula espressa riserva di agire in separata sede di giudizio.

////////////////////////////////////

Tutto quanto innanzi evidenziato e dedotto, sussistendone le condizioni di legge, i sigg.ri Gigante Caporaso, formulano la seguente

Proposta:

--Stabilire una rata del piano del consumatore pari ad € 800,00 da destinare omnia comprensivamente al pagamento di tutti i creditori, al fine di consentire ai coniugi Caporaso il sostentamento del proprio nucleo familiare tenuto conto dei costi documentati e dell'indicatore della soglia di povertà secondo le finalità proprie della L. 3.2012;

--Banca: Per quanto concerne il mutuo ipotecario, si rappresenta che lo stesso, stipulato nel 2008, prevede, come chiarito, un TAEG del 6.93%, ben al di sopra dei tassi attuali di mercato.

In particolare si evidenzia che la banca mutuataria attualmente, a parità di condizioni con il mutuo stipulato dai ricorrenti, pratica un TAEG del 2,76%, come da preventivo che si versa in atti (all. 26).

Per quanto innanzi si chiede che nella determinazione della proposta, gli interessi sul mutuo innanzi indicato, siano rideterminati con l'applicazione di un TAEG di 2,76%\*-93, con riduzione di quelli vigenti;

--Finanziarie: Per i contratti di finanziamento di credito al consumo (Agos-IBL-Credem) si chiede di voler decurtare dall'intero importo residuo, la parte relativa agli interessi, calcolando nella proposta esclusivamente la sorta capitale.

Tale proposta:

- ✓ è compatibile con i bisogni mensili della famiglia dei qui comparenti;
- ✓ è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria perché i creditori risparmierebbero le spese e i tempi lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio;
- ✓ è fattibile perché l'importo mensile offerto, costituisce circa il 30% del reddito netto dei ricorrenti ed appare sostenibile per il

debitore tenuto conto delle spese correnti necessarie per il nucleo familiare; peraltro la durata della procedura va ritenuta compatibile con la speranza di vita media, in considerazione che il i coniugi hanno entrambi 42 anni;

- ✓ è corredata dalla seguente documentazione: elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (all. b), 730 e buste paga (all. 3, 4, 15, 27), ricevute spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (all. 18), casellario giudiziale e carichi pendenti (all. 23), estratto Equitalia e visura Crif sig. Caporaso (all. 21), visura immobiliare (all. 20).

P.T.M.

I Sigg.ri Gigante Floriana e Caporaso Piero, come in atti dom.ti rapp.ti e difesi, chiedono all'Ill.mo Tribunale di Napoli di Voler:

-Preliminarmente nominare un Organismo di Composizione della crisi ex art. 15, comma 9 L. 3/2012 e,

-verificati i presupposti e i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012, fissare con decreto l'udienza ex art. 12bis L. 3/2012 e disposta la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto di Voler così provvedere:

-Omologare il piano del consumatore proposto dai sigg.ri Gigante Floriana e Caporaso Piero come concordato con l'OCC disponendo che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel medesimo piano, compresi i compensi spettanti all'Organismo di Composizione della crisi nonché all'Avv. Ileana Capurro e al Dott. Pierluigi Pellecchia, consulente di parte;

-Ai sensi dell'art. 14, II comma, del Dpr del 30/05/2002 nr 115 si dichiara che per il presente giudizio il valore del contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1)atto di acquisto immobile;
- 2)contratto di mutuo e piano di ammortamento;
- 3)buste paga Caporaso;
- 4)buste paga Gigante – Soc 3 F Finanziamenti;
- 5)contratto di finanziamento Agos – estinto;
- 6)piano di rientro con cambiali;
- 7)trasferimento a Napoli Sig.ra Gigante;
- 8)contratto locazione Marano di Napoli;
- 9)contratto di locazione Napoli P.tta Guantai a Nazareth;
- 10)contratto di locazione Fonte Nuova (RM);
- 11)cessazione rapporto di lavoro Gigante;
- 12)Patologie e spese mediche Sig.ra Gigante;
- 13)contratto di finanziamento IBL;
- 14)contratto di finanziamento CREDEM;
- 15)contratto di assunzione a tempo parziale e buste paga Sig.ra Gigante;
- 16)comunicazione alla Unicredit;
- 17)piano Arca;
- 18)spese famiglia;
- 19)spese trasloco e ristrutturazione;
- 20)visura catastale immobile Fonte Nuova;
- 21)crif. Sig.ra Caporaso – estratto Equitalia;
- 22)visura Pra autoveicolo Matiz;
- 23)carichi pendenti Sigg.ri Gigante e Caporaso;
- 24)scheda ISTAT soglia di povertà;
- 25)scheda OMI;
- 26)Simulazione richiesta mutuo
- 27)modello 730.

Napoli, 4.1.2019

Avv. Ileana Capurro